SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gambino Antonio, nato l'11 aprile 1955 a Caggiano (Salerno), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «diplom-ingenieur (FH)» conseguito presso la Fachhochschule fur Technik Esslingen il 27 luglio 1979;

Considerato che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attività intellettuali che il richiedente non può esercitare, né ha dimostrato di aver esercitato in Germania sul presupposto del titolo di studio posseduto attività equiparabile a quella propria dell'ingegnere italiano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nota del M.U.R.S.T. in data 12 ottobre 1998;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

1. Al sig. Gambino Antonio, nato l'11 aprile 1955 a Caggiano (Salerno), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale «diplom-ingenieur (FH)», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria;

4. La materia individuata come sopra è in specie: impianti industriali meccanici;

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto — formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 — consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente la materia individuata al numero 4, sopra;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata sopra. L'indicato esame verterà, altresì, sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor.*

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A10991

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 recante modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 28-*duodecies* della direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che dà facoltà agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 94/4/CE del 14 febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-*duodecies,* punto 2, lettera *a),* primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1997 con il quale è stato fissato in L. 174.000 il nuovo limite per l'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti dagli articoli 3, 9 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che stabiliscono la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e attività amministrativa;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Considerato che occorre prevedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'art. 3, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1993, n. 13, e successive modificazioni, le parole «lire 174.000» sono sostituite con «90 Euro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A10985

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 dicembre 1998.

Proroga della validità di norme nazionali per recipienti in pressione e cisterne per merci pericolose, nonché per equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di merci pericolose.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B,* che ne costituiscono parte integrante, ed in particolare:

il comma 8 dell'art. 5, che consente di concedere deroghe temporanee agli allegati *A* e *B,* al fine di poter procedere, sul territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria;

il comma 2 dell'art. 7, che stabilisce che le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione allo stesso decreto sono emanate con provvedimenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE;

Constatato che il Comitato europeo di normalizzazione - C.E.N., è in ritardo con i propri lavori, e che di conseguenza, alla scadenza del 31 dicembre 1998, non saranno ancora disponibili norme unificate comunitarie in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti ai sensi del marginale 2212 dell'allegato *A*, nonché di nuove cisterne che differiscano dalle disposizioni fissate negli allegati *A* e *B,* e che quindi dal 1° gennaio 1999 verrebbe a verificarsi, su tali argomenti, un vuoto normativo;

Constatato inoltre che l'aggiornamento 1999 dell'ADR ha disposto, in materia di «equipaggiamenti vari» ed «equipaggiamenti speciali» dei veicoli — previsti dai marginali 10260 e 21260 —, prescrizioni differenti da quelle previste dall'allegato *B,* come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1997, che dovrebbero divenire obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1999, per poi riallinearsi dal 1° luglio 1999, una volta recepita la direttiva contenente il II aggiornamento della direttiva 94/55/CE, alle prescrizioni dell'aggiornamento ADR del 1999;

Ritenendo che il vuoto normativo sopra accennato debba essere colmato da disposizioni nazionali, anche se temporanee; ritenendo inoltre che non sia opportuno introdurre l'applicazione di nuove disposizioni, che dopo soltanto sei mesi verrebbero di nuovo cambiate, e tanto più che durante tale periodo sussisterebbe disparità normativa tra veicoli che effettuano trasporti nazionali, che dovrebbero adeguarsi alle prescrizioni del decreto ministeriale 15 maggio 1997, ed i veicoli che effettuano trasporti internazionali, che dovrebbero adeguarsi all'aggiornamento 1999 dell'ADR;

Decreta:

Art. 1.

1. Continuano a restare in vigore anche dopo il 31 dicembre 1998 le disposizioni della legislazione nazionale valide fino al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti, ai sensi del marginale 2212 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successiva modificazione, nonché di nuove cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati *A* e *B* del medesimo decreto. Ciò fino a quando in detti allegati non saranno inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne e recipienti aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni dello stesso decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. I recipienti e le cisterne costruiti anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza richiesti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data nelle condizioni di origine.

2. A partire dal 1° gennaio 1999, in deroga alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 15 maggio 1997, anche gli autoveicoli che effettuano trasporti di merci pericolose in ambito nazionale, dovranno essere dotati degli «equipaggiamenti vari» e degli «equipaggiamenti speciali» previsti dai marginali 10260 e 21260 dell'ADR, edizione 1999, e dei quali nell'allegato al presente decreto è riportata una traduzione in lingua italiana.

Art. 2.

1. Il presente decreto ha validità temporale limitata, e le disposizioni in esso contenute verranno sostituite dalle corrispondenti norme, che verranno emanate con il decreto che recepirà nel diritto interno la direttiva europea relativa al II aggiornamento della direttiva 94/55/CE.

2. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO

EQUIPAGGIAMENTI VARI

10260. Ogni unità di trasporto che trasporti merci pericolose deve essere dotata di:

a) per ciascun veicolo, di almeno un cuneo, di dimensioni appropriate al peso del veicolo ed al diametro delle ruote;

b) dell'equipaggiamento necessario per prendere le misure di carattere generale indicate nelle consegne di sicurezza, previste al marginale 10385, in particolare:

due segnali di avvertimento autosufficienti (per esempio coni o triangoli riflettenti, o luci lampeggianti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo);

una bandoliera od un vestito fluorescente appropriato (simile per esempio a quello descritto nella norma europea EN 471) per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo;

una lampada tascabile (vedere anche il marginale 10353) per ogni membro dell'equipaggio del veicolo;

c) dell'equipaggiamento necessario per prendere le misure supplementari e speciali indicate nelle consegne di sicurezza elencate al marginale 10385.

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI

21260. In caso di trasporto di gas od altri oggetti contraddistinti dalle lettere T, TO, TF, TC, TFC, TOC, ogni membro dell'equipaggio del veicolo deve essere dotato di una protezione delle vie respiratorie che gli permetta di salvarsi (per esempio una maschera antigas di salvataggio, ovvero una maschera equipaggiata con una cartuccia mista gas/particelle del tipo A1B2E1K1-P2, simile a quella descritta nella norma europea EN 141).

98A10990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° dicembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro Plast H.P.L.» società cooperativa a responsabilità limitata, in Sommariva Bosco, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 ottobre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Euro Plast H.P.L.», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sommariva Bosco (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Euro Plast H.P.L.» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sommariva Bosco (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Maccagno in data 2 marzo 1996, rep. n. 52659, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Claudio Cavallo, nato a Centallo (Cuneo), il 10 marzo 1961, con studio in corso Dante n. 53 - Cuneo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A11010

DECRETO 3 dicembre 1998.

Determinazione dell'aliquota aggiuntiva per il finanziamento della gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato presso l'INPDAP.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, con effetto dal 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato;

Visto il comma 3 del predetto art. 2, come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, gli ultimi due periodi, i quali, unitariamente, stabiliscono che, al fine di garantire l'integrale pagamento dei trattamenti pensionistici, gli oneri per la gestione succitata non coperti dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria di cui al comma 2 del medesimo art. 2, sono fronteggiati, in parte con un'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e, in via residuale, con un apporto dello Stato;

Considerato che l'importo complessivo dei versamenti dello Stato alla gestione per gli anni 1996 e 1997, a titolo di contribuzione di finanziamento aggiuntiva, di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 del predetto art. 2, e di apporto residuale, di cui al comma 3 del medesimo art. 2, è stato rispettivamente pari a lire 8.874 miliardi e a lire 10.713 miliardi;

Ritenuto di dover esprimere in termini di aliquota contributiva i versamenti a carico dello Stato, di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 del predetto art. 2, al netto, quindi, dell'apporto residuale dello Stato medesimo, valutato per gli anni 1996 e 1997 in lire 500 miliardi;

Considerati i monti imponibili delle amministrazioni statali negli esercizi 1996 e 1997, pari, rispettivamente, a lire 77.000 miliardi e a lire 81.850 miliardi;

Ritenuto che, in ogni caso, il trasferimento complessivo alla gestione a titolo di aliquota contributiva aggiuntiva e di apporto residuale non può superare, a carico dello Stato, la differenza tra l'ammontare complessivo della spesa per prestazioni e per oneri finanziari e amministrativi e il gettito del contributo ordinario;

Ritenuto che, ove per gli anni successivi al 1997 l'aliquota determinata con il presente decreto dovesse risultare non congrua, si dovrà provvedere con ulteriori decreti;

Decreta:

Articolo unico

1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1996, al 10,9 per cento e, a decorrere dal 1997, al 12,2 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per i versamenti a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale.

2. Qualora l'aliquota contributiva del 12,2 per cento di cui al comma 1 dovesse, per gli anni successivi al 1997, risultare non congrua, alla modifica della stessa si procederà con apposito decreto interministeriale.

Roma, 3 dicembre 1998

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
BASSOLINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

98A11011

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 dicembre 1998.

Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle norme del decreto legislativo 24 febbraio 1994, n. 58.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle norme nel citato decreto legislativo;

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il proprio decreto n. 902061 del 15 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997 così come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1997, recante disposizioni sui lotti minimi di negoziazione nei mercati all'ingrosso di titoli;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare l'art. 7, comma 5;

Visto il decreto 15 luglio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato introdotto il mercato del coupon stripping sui titoli di Stato italiani;

Considerato che occorre procedere alla ridefinizione degli importi di cui al citato decreto ministeriale 15 gennaio 1997, e successive modificazioni, in relazione all'avvio dell'Unione monetaria europea;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle in cui gli operatori negoziano esclusivamente in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni.

2. I lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di Euro per i titoli di Stato e di 250.000 Euro per il mercato delle obbligazioni, private e pubbliche, diverse dai titoli di Stato.

3. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di coupon stripping i lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di Euro per i mantelli e a 100.000 Euro per gli strips.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10992

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° dicembre 1998.

Variazioni ai decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, recanti finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che, da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti risultano realizzate da parte delle sottoelencate province le seguenti economie su interventi già autorizzati con i suddetti decreti ministeriali per un importo pari a L. 6.580.203.397:

	Lire
Cagliari:	
Segnaletica su ss.pp. varie	110.986.000
Lecce:	
s.p. Lecce - Cavallino	1.739.957.410
Roma:	
s.p. Tivoli - Poli	178.736.250
ss.pp. 1° sez. zona Aurelia-Sasso Manziana	21.741.050
ss.pp. 7° sez. zona Velletri-Colleferro	181.333.900
s.p. sez. 3° sez. zona Monterotondo	204.543.100
s.p. Tivoli-S. Polo-Marcellina	140.585.900
s.p. Braccio Sole in Palestrina	130.266.560
s.p. Settevene-Palo	120.823.600
s.p. Albano - Torvaianica	714.161.818
s.p. Pisoniano - Gerano	182.975.700
ss.pp. Allumiere Stazione - s.p. Tolfa - S. Severo	277.900.120
s.p. S. Vito Bellegra	324.515.729
Totale	2.477.583.727
Brescia:	
s.p. n. 28 da km. 11+332 L km 12+370	59.695.128
s.p. n. 28 da ponte Zocco alla ss. 11	98.109.121
s.p. n. 24 Montirone - Ghedi	95.694.208
s.p. n. 25 Cunettone-Padenghe-Lonato-Esenta	333.957.307
Totale	587.455.764
Ancona:	
s.p. n. 9 «Castelferretti-Montecarotto»	718.000.518
s.p. «Montemurello»	946.219.978
Totale	1.664.220.496
TOTALE	6.580.203.397

Considerato che a seguito di precisa richiesta di chiarimenti da parte di questa Amministrazione le province hanno confermato il loro interesse all'utilizzo di dette disponibilità per interventi resisi necessari nel tempo, sulle strade provinciali;

Considerato che detti interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera CIPE 14 giugno 1988, e che, pertanto, tali richieste delle province possono essere accolte;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la redistribuzione dei finanziamenti a suo tempo concessi con i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 per i sottoelencati interventi delle seguenti province:

	Lire
Cagliari:	
Aggiomamento e completamento della segnaletica nei punti particolarmente pericolosi delle s.p. del Sulcis	110.986.000
Lecce:	
Collegamento tra la s.p. n. 30 e la s.p. Capranica Martano	1.650.000.000
Roma:	
s.p. Sincrotone in Frascati	1.511.300.000
s.p. Formale Valle Tomba	107.100.000
s.p. Settevene Palo II	465.000.000
Totale ...	2.083.400.000
Brescia:	
s.p. n. 28 «Mocasina-Bedizzole-Montichiari» 1° Tronco	94.938.202
s.p. n. 28 «Mocasina-Bedizzole-Montichiani» 2° tronco	59.695.128
s.p. n. 28 «Mocasina-Bedizzole-Montichiari» 3° tronco	98.109.119
s.p. n. 24 «della s.s. 45-bis Montirone-Chedi Isorella-confine Mantovano-in loc. Cadimarco»	333.957.307
Totale ...	586.699.756
Ancona:	
s.p. n. 9 «Castelferretti-Montecarrotto» tratto Cuzzana dal km 32+068 al km 39+010	660.000.000
s.p. n. 17 «Dell'Acquasanta» dal km 8+600 al km 11+200	767.000.000
Totale ...	1.427.000.000
TOTALE ...	5.858.085.756

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera CIPE 14 giugno 1988.

Roma, 1° dicembre 1998

Il Ministro: MICHELI

98A10993

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 dicembre 1998.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal CTS nella riunione del 29 luglio 1998, di cui ai punti 4 e 6 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 20 ottobre 1998, con il quale si approvano le proposte del CTS relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 13 maggio 1998, n. 515, registrato dalla Ragioneria centrale in data 14 maggio 1998;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 2020 del 20 ottobre 1998, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate;

Ditta: MENARINI RICERCHE S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuovi antagonisti NK-2 di sintesi a basso peso molecolare.

Durata e data di inizio: 6 anni al 1° marzo 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg.: . . . . L. 7.599.000.000;

eleg.: . . . . L. 2.079.000.000;

Totale: . . . . L. 9.678.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063217/46 - Credito agevolato: L. 2.764.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sei rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.764.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni.

Ditta BALTUR S.P.A - Cento (Ferrara) (classificata grande impresa).

Progetto n. 1218.

Titolo del progetto: nuovi bruciatori a combustibili gassosi e liquidi a basse emissioni di sostanze nocive per caldaie ad altissimo rendimento.

Durata e decorrenza costi: 4 anni dal 18 maggio 1998.

Costo ammesso L. 4.524.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.868.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.656.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.: 1.658.000.000, Ea=0, Ec=210.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. 2.656.000.000, Ea=0 Ec=0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 3.153.228.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 741.936.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta IMMERGAS S.P.A - Brescello (Reggio Emilia) (classificata grande impresa).

Progetto n. 761.

Titolo del progetto: Nuova tipologia di caldaie murali a basse emissioni inquinanti ed a grande accumulo di calore in spazi ridotti.

Durata e decorrenza costi: 3 anni e 6 mesi dal 3 maggio 1998.

Costo ammesso L. 5.152.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.747.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 3.405.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. 1.672.000.000, Ea=75.000.000, Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. 3.405.000.000, Ea=0, Ec=0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 3.596.096.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 783.104.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S., Ea 60% C.A. + 35% C.S., Ec 65% C.A. + 30% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S., Ea 60% C.A. + 20% C.S., Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta OFFICINE AVE S.P.A - Martellago (Venezia) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 46.

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di una nuova linea automatica di imbottigliamento per prodotti alimentari e chimico-farmaceutici con sistema di riempimento a controllo elettronico.

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 14 aprile 1998.

Costo ammesso L. 3.073.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: N.E. L. 590.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 2.483.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. L. 590.000.000, Ea=0, Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. 2.483.000.000, Ea=0, Ec=0.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.843.800.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 700.644.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta ORION S.R.L. - Zipa (Ancona) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 1706.

Titolo del progetto: impiego della logica Fuzzy per la gestione intelligente di una vetrina gelateria.

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 10 giugno 1998.

Costo ammesso L. 4.315.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.484.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.831.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=0, Ea=0, Ec=1.484.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=0, Ea=0, Ec=2.831.000.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.373.250.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.298.815.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari a 20% del contributo nella spesa.

Ditta T.T.N. S.p.a. - Trattamenti Termici Nervianesi - Nerviano (Milano) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 2350.

Titolo del progetto: processo di deposizione di nitruro di titanio (TIN) con tecnica PACVD a temperatura relativamente bassa e per pezzi di notevoli dimensioni.

Durata e decorrenza costi: 3 anni dal 7 luglio 1998.

Costo ammesso L. 3.650.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 770.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.880.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=0, Ea=0, Ec=770.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=0, Ea=0, Ec=2.880.000.000.

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.007.500.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.025.650.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 60% C.A. + 35% C.S., Ea 50% C.A. + 45% C.S., Ec 55% C.A. + 40% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 60% C.A. + 20% C.S., Ea 50% C.A. + 30% C.S., Ec 55% C.A. + 25% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i criteri nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata della ricerca potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 23.052.023.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1998

Il direttore: Fasella

98A10994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1998.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 3 dicembre 1998 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1998);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 28 dicembre 1998 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 3,50 per cento al 3 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 3,50 per cento al 3 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 28 dicembre 1998 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia resta invariata al 3,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,00 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A11088

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1998.

Variazione della remunerazione della riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare, con provvedimento di carattere generale, la remunerazione da corrispondere sulle somme depositate;

Visto il proprio provvedimento 3 dicembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1998), emanato in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Dispone:

Art. 1.

Remunerazione

La misura della remunerazione della riserva obbligatoria, di cui all'art. 1 del provvedimento 3 dicembre 1998 richiamato nel preambolo, è variata dal 3,50 per cento al 2,75 per cento annuo.

Art. 2.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento entra in vigore il 28 dicembre 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A11089

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1998.

Variazione della remunerazione dei depositi in conto corrente.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, il quale attribuisce al Governatore della Banca d'Italia il potere di determinare la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 7 aprile 1945) e 4 novembre 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1963);

Visto il proprio provvedimento 3 dicembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1998);

Dispone:

Art. 1.

Remunerazione

A decorrere dal 28 dicembre 1998 e fino al 31 dicembre 1998, la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente libero è variata dallo 0,5 per cento al 2,75 per cento annuo.

Art. 2.

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

98A11090

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 dicembre 1998, n. **289/E.**

Addizionale comunale all'Irpef. Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pubblicazione delle deliberazioni comunali.

Alle direzioni regionali delle entrate

Ai comuni

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti

Il comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, stabilisce che i comuni possono deliberare, con provvedimento da pubblicare entro trenta giorni nella *Gazzetta Ufficiale,* la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.

Al riguardo appare indispensabile fornire talune indicazioni in merito a tale disposizione anche al fine di rendere più agevole l'adempimento.

Innanzitutto, va rilevato che il termine di trenta giorni per procedere alla pubblicazione, in assenza di diversa esplicita prescrizione normativa, deve considerarsi meramente ordinatorio e che, in ogni caso, l'obbligo è osservato con la richiesta di pubblicazione effettuata entro detto termine, indipendentemente dalla data di effettiva pubblicazione della relativa deliberazione. Va pure rilevato che la pubblicazione stessa non può essere considerata condizione di esistenza o di validità, né requisito di efficacia o di legittimità della deliberazione in oggetto.

In secondo luogo, è da ritenersi che le esigenze di pubblicità sottese alla disposizione in commento siano ampiamente soddisfatte con la pubblicazione di un avviso di adozione della deliberazione in questione, riportante i suoi estremi, la misura dell'adozione deliberata e l'anno di competenza.

Circa le concrete modalità per rendere praticabile la pubblicazione — sentito in proposito l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia — si dispone che i comuni trasmettano copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva a norma di legge corredata dall'avviso di adozione, accompagnata dalla formale richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* alle direzioni regionali delle entrate competenti per territorio.

Queste ultime, previa verifica dell'osservanza, da parte dei comuni, del limite massimi di variazione d'aliquota applicabile (0,5 per cento con incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali), trasmetteranno le richieste di pubblicazione degli avvisi in questione, con congrua periodicità, alla scrivente che disporrà il loro successivo inoltro all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Infine, si precisa che la pubblicazione in questione viene effettuata a titolo gratuito.

Le direzioni regionali delle entrate provvederanno all'urgente diffusione della presente circolare presso i comuni delle rispettive circoscrizioni.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 dicembre 1998

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A11086

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 dicembre 1998

Dollaro USA	1657,91
ECU	1944,40
Marco tedesco	990,39
Franco francese	295,33
Lira sterlina	2778,66
Fiorino olandese	878,83
Franco belga	48,017
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,33
Lira irlandese	2459,68
Dracma greca	5,899
Escudo portoghese	9,659
Dollaro canadese	1068,86
Yen giapponese	14,268
Franco svizzero	1214,59
Scellino austriaco	140,78
Corona norvegese	216,13
Corona svedese	207,47
Marco finlandese	325,78
Dollaro australiano	1018,45

98A11087

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Modificazioni allo statuto della Federazione ornicoltori italiani, in Piacenza

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1998 sono state approvate le modifiche statutarie presentate dalla Federazione ornicoltori italiani, con sede in Piacenza, via Conciliazione n. 45/*A*.

98A11003

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Fondo per l'ambiente italiano», in Milano

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo testo statutario della fondazione «Fondo per l'ambiente italiano», con sede in Milano.

98A11004

Approvazione del nuovo statuto della fondazione di studi storici «Filippo Turati», in Firenze

Con decreto ministeriale 14 luglio 1998 è stato approvato il nuovo testo statutario della fondazione di studi storici «Filippo Turati», con sede in Firenze.

98A11005

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Prolungamento della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico alla Edison S.p.a. relativa all'impianto di Vizze.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 195, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del torrente Vizze nel territorio della provincia di Bolzano.

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del decreto interministeriale 22 febbraio 1988, n. 388 di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto di Vizze per la produzione di KW 12.162,26, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 18 novembre 1986, data di scadenza della concessione medesima.

98A11081

Prolungamento della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico alla Edison S.p.a. relativa all'impianto di Premesa.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 194, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Gardena nel territorio della provincia di Bolzano.

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del decreto interministeriale 8 novembre 1991, n. 374 di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto di Premesa per la produzione di KW 6.733,86, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 30 novembre 1990, data di scadenza della concessione medesima.

98A11082

Prolungamento della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico alla Edison S.p.a. relativa all'impianto di Ponte Gardena.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 193, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Isarco, nel territorio della provincia di Bolzano.

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del decreto interministeriale 8 novembre 1991, n. 364 di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto di Ponte Gardena per la produzione di KW 38.122,25, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 26 maggio 1989, data di scadenza della concessione medesima.

98A11083

Prolungamento della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico alla Edison S.p.a. relativa all'impianto di Mezzocorona.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 192, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Noce ed affluenti, nel territorio della provincia di Trento.

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del decreto interministeriale 22 febbraio 1988, n. 392 di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto di Mezzocorona per la produzione di KW 39.801,33, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 31 settembre 1987, data di scadenza della concessione medesima.

98A11084

Prolungamento della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico alla Edison S.p.a. relativa all'impianto di Marlengo.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 196, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Adige nel territorio della provincia di Bolzano.

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del decreto interministeriale 17 marzo 1987, n. 399 di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto di Marlengo per la produzione di KW 30.724,35, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 18 novembre 1986, data di scadenza della concessione medesima.

98A11085

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Sostituzione del segretario generale della conservatoria del registro delle imprese di Catania

A norma dell'art. 8 della legge n. 580/1993 si comunica che il conservatore del registro delle imprese di Catania è il dott. Paolo Nicolosi Asmundo, sostituto del segretario generale.

98A10961

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 0 0 3 0 0 0 9 8 *

L. 1.500